

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

### COMUNICATO UFFICIALE N. 220/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Sanino, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL SIGNOR COTTINI VALTER LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, NEL PERIODO 2005-2008) AVVERSO LA SANZIONE DELL' INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA F.I.G.C. (COM. UFF. N. 171/A DEL 5.6.2003), IN PARTICOLARE IL TITOLO IV, GLI ARTT.11 (DOCUMENTAZIONE DEI COSTI) E 40 (RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE), NONCHÉ DI QUELLE STATUTARIE E QUELLE CONTENUTE NEGLI ALTRI REGOLAMENTI FEDERALI - NOTA N. 3093/256 PF 10-11/SP/BLP DEL 17.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cottini Valter Luigi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIGNOR AMBROSINO MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.08)**

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza, qualificata come istanza di revisione, come sopra proposta dal signor Ambrosino Marcello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2011/2012;  
- DELL'AMMENDA DI €30.000,00,  
**INFLITTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO MARCO**

**PAOLONI (SINO AL 31 GENNAIO 2011), CON LE AGGRAVANTI PREVISTE DAL COMMA VI DELL'ART. 7, C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2011 – (Decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del 20 gennaio 2012 - Proc. Prot. n. 2442 del 18 ottobre 2011 – 543 T.N.A.S.)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELL'A.S. BARI S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI:**

**- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE,**

**- INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. CLAUDIO GARZELLI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A.)**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E DELL'ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VII N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., (NOTE N. 5291/460 PF11-12/SP/BLP DEL 14.2.2012 E NOTA N. 5288/458 PF11-12/SP/BLP DEL 14.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 08.03.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall'A.S. Bari S.p.A. di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5) RICORSO DEL CALCIO COMO S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 93 N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 6, C.G.S. E 85, LETTERA C), PARAGRAFO V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 5536/464 PF11-12/SP/BLP DEL 20.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 08.03.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dal Calcio Como S.p.A. di Como. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL SIGNOR PATA GIANDOMENICO (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE**

**FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. - NOTA N. 5360/565PF11-12/SP/BLP DEL 15.2.2012** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.03.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dal signor Pata Giandomenico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELLA VIBONESE CALCIO S.R.L. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S - NOTA N. 5360/565PF11-12/SP/BLP DEL 15.2.2012** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.03.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dalla Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO DELL'A.C. MONTICHIARI S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85 N.O.I.F, LETTERA C), PARAGRAFO V), IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 5535/457 PF11-12/SP/BLP DEL 20.2.2012)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.3.2012)

La C.G.F. dichiara irricevibile per tardività, il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall'A.C. Montichiari S.p.A. di Montichiari (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 12 aprile 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete